

GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK MEDIAZIONE E ARBITRATO	
Data	10 settembre 2013
Ordine del giorno	<ul style="list-style-type: none"> - Discussione delle novità introdotte nella disciplina della mediazione dal DL 69/2013, nuove disposizioni (20 settembre p.v.). e della relativa legge di conversione del del 9 agosto 2013, n. 98; - Varie ed eventuali
Presenti	<p>Miriam Trevisani, CCIAA Bologna Laura Tarabbia, CCIAA Ferrara Simone Sbaragli, CCIAA Forlì-Cesena Paola Marzocchi, CCIAA Modena Rita D'apporto, CCIAA Ravenna Annalisa Torta, Manuela Zilli CCIAA Parma (via web conference) Daniela Cristalli, CCIAA Piacenza Carla Menozzi, Francesco Tumbiolo, CCIAA Reggio - Emilia Stefano Lenzi, Annamaria Ngyuen Unioncamere Emilia-Romagna</p>
<p align="center">Andamento dei lavori e posizioni emerse e orientamenti assunti</p> <p>Il 10 settembre 2013 si è svolta la riunione del gruppo network Mediazione e Arbitrato per discutere sulle novità introdotte alla disciplina della mediazione (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28) dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69. La dr.ssa Diella di Unioncamere, previamente contattata, ha informato che sono in programma una serie di incontri, a vari livelli, con l'obiettivo di confrontarsi con le principali realtà operanti nel campo della mediazione e di individuare linee guida comuni per il sistema camerale. A tal proposito la dr.ssa Diella ha chiesto di inviare indicazioni prima dell'entrata in vigore delle norme in questione (20 settembre 2013). In particolare gli incontri previsti sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 settembre - tavolo di coordinamento; • 13 settembre - incontro con il coordinamento forense e i principali organismi privati; • 16 settembre - commissione sulla conciliazione (a cui è stato invitato il dr. Mauro Giannattasio, Segretario Generale della Camera di commercio di Ferrara); • 19 settembre - Consulta dei segretari Generali; • 25 settembre - incontro di formazione con i funzionari camerale. <p>I partecipanti al Gruppo network, nella consapevolezza che occorre risolvere con estrema urgenza alcune questioni interpretative controverse, di seguito riportate - necessarie a garantire l'avvio dei procedimenti di mediazione a partire dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni (20 settembre p.v.) - auspicano che l'Unione Italiana possa fornire indicazioni a tutto il sistema prima di tale data e propongono all'attenzione</p>	

dei Segretari Generali delle Camere di Commercio della regione le seguenti ipotesi interpretative, da omogeneizzare nelle parti dove tra i funzionari non si è trovata piena convergenza e da inviare in tempo utile come proposte all'Unioncamere che potrà prenderle in considerazione nel percorso di approfondimenti sopra richiamato:

1. In caso di effettuazione con esito negativo del primo incontro di mediazione, previsto dall'articolo 8, comma 1 così come novellato, vanno comunque corrisposte le spese d'avvio. Tale orientamento è in linea con quanto affermato ad esempio dalla Guida del Sole 24 Ore sulla mediazione civile e commerciale dell'agosto 2013 e da organismi quali ADR center, e si giustifica sulla distinzione che l'articolo 8 evidenzia circa l'avvio del procedimento (che si verifica all'atto della presentazione della domanda di mediazione e che implica un'attività di carattere amministrativo) e l'avvio della procedura di mediazione, che si ha a seguito dell'esito positivo del primo incontro; pertanto la disposizione dell'articolo 17, comma 5 ter che prevede che nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione è da intendersi nel senso che non sono da corrispondere le spese di mediazione, mentre le spese d'avvio sono dovute.

Al riguardo:

a) la dr.ssa Diella ha suggerito, prudenzialmente, nelle more di un chiarimento da parte del Ministero, di interpretare la norma nel senso che nulla è dovuto in caso di esito negativo del primo incontro. A tal proposito dall'incontro del 13 settembre potrebbero emergere ulteriori elementi utili;

b) la rappresentante della Camera di Commercio di Modena mostra perplessità sull'opportunità di richiedere alla parte invitata le spese d'avvio, in quanto non ritiene che la partecipazione all'incontro sia di per sé una adesione al procedimento (i restanti componenti del Gruppo network evidenziano che in tal caso non sarebbe garantita la parità di trattamento delle parti e che a quel punto occorrerebbe rinunciare in toto alle spese d'avvio).

2. Sempre nell'ipotesi dell'incontro con esito negativo di cui all'articolo 8, è necessario prevedere un compenso per il mediatore corrispondente a quello attualmente previsto in caso di incontro con mancata comparizione della/e parte/i;

3. Vengono confermate le tariffe attuali (spese di mediazione) da applicare sia alle mediazioni obbligatorie che a quelle volontarie (in linea con quanto suggerisce la dr.ssa Diella).

4. L'assistenza degli avvocati di cui al combinato disposto degli articoli 8, comma 1 e 12, comma 1 sarà considerata come non obbligatoria per le mediazioni volontarie solo con esplicito riferimento in tal senso nel regolamento di procedura delle Camere, da presentare da parte dell'Unione Italiana, e subordinatamente ad un parere favorevole del Ministero della Giustizia al riguardo: quindi se non dovesse pervenire alcuna indicazione alla data del 20 settembre il gruppo, per evitare responsabilità dell'Organismo (che sicuramente si deve rapportare con l'interpretazione del Tribunale competente per l'omologa per evitare l'eccezione di vizio formale in tale sede), ritiene di considerare necessaria l'assistenza degli avvocati anche per le mediazioni volontarie.

NOTE

Bologna, 17 settembre 2013

Stefano Lenzi